

# GIURISPRUDENZA DI MERITO

ISSN 0436-0230

direttore scientifico **Ciro Riviezzo**

## 02-2013

XLV — febbraio 2013, n° 02

| **estratto**

LA TUTELA DEL CONTRADDITTORIO E LE  
ESIGENZE DI COMPLETEZZA DELLE INDAGINI

*commento di* **Piero Ricciardi**



GIUFFRÈ EDITORE

## | 57 MANCATA RINNOVAZIONE O REITERAZIONE DELL'AVVISO DI CONCLUSIONI DELLE INDAGINI PRELIMINARI

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - SEZ. PEN. - 14 DICEMBRE 2011 - EST. LO PIPARO

### **Procedimento penale (riformato) - In genere.**

(C.P.P., ART. 415-BIS)

*In tema di procedimento penale, è necessario un ulteriore avviso di conclusione delle indagini al prevenuto quando il P.M. — lungi dal limitarsi ad effettuare le investigazioni sollecitate dalla difesa — espleti indagini su temi distinti.*

Il Giudice, letti gli atti;

premessi che in data 24 settembre 2010 veniva emesso avviso di conclusione delle indagini nei confronti di A.A. in ordine al reato per cui si procede;

che a seguito di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini predetto veniva, su richiesta della difesa, celebrato l'interrogatorio dell'indagato, in data 12 novembre 2010;

che la difesa, a seguito dell'interrogatorio espletato, sollecitava — in data 19 novembre 2010 — nuove indagini (escussione a sommarie informazioni di B.B. e C.C.);

che il P.M. precedente disponeva — con delega del 23 novembre 2010 — l'espletamento di ulteriori indagini — diverse ed ulteriori da quelle sollecitate ai sensi del comma 4 dell'art 415-bis c.p.p.;

che in data 11 marzo 2011 veniva richiesta la proroga delle indagini preliminari, regolarmente concessa dal G.i.p. procedente a seguito della notifica della richiesta al prevenuto in data 24 settembre 2011;

che veniva acquisita agli atti del procedimento (pagine 216-709 del fascicolo del P.M.) copiosa documentazione relativa all'autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale;

che l'azione penale veniva esercitata successivamente, ovvero in data 3 ottobre 2011, senza che venisse notificato un ulteriore avviso di conclusione delle indagini al prevenuto;

che la giurisprudenza di legittimità, sia pure solo in via incidentale, sul punto si è pronunciata evidenziando come sia necessario un ulteriore avviso quando il P.M. — lungi dal limitarsi ad effettuare le investigazioni sollecitate dalla difesa — espleti indagini su temi distinti (Cass., sez. I, 3 luglio 2008, n. 32942);

che sul punto non possono condividersi le osservazioni del P.M. relative alla circostanza che le indagini espletate inerivano la posizione di altri soggetti;

che invero il fascicolo processuale fin dall'origine era iscritto a carico di altri soggetto le cui posizioni venivano stralciate in data 6 novembre 2011 con formazione di separato fascicolo e per ulteriori approfondimenti;

che nella specie le indagini espletate non hanno lasciato il compendio probatorio invariato nei confronti dell'A.A. ed a seguito del loro espletamento avrebbero eventualmente potuto determinare la difesa — che ne fosse venuta a conoscenza prima dell'esercizio dell'azione penale — a nuove determinazioni (richiesta di un nuovo interrogatorio od altro);

che, a ritenere diversamente, si svuoterebbe di contenuto il senso della previsione normativa di cui all'art 415-bis c.p.p. la cui introduzione da parte del legislatore è stata motivata proprio dalla necessità di instaurare una sorta di contraddittorio preventivo sul fascicolo del P.M., anche a fini

deflattivi (eventuale sollecitazione di una richiesta di archiviazione od accesso a riti alternativi da parte della difesa);

che alla luce delle superiori considerazioni, ritenuta dunque configurata nel caso di specie la nullità della richiesta di rinvio a giudizio eccepita dalla difesa per mancata emissione e notifica da parte del P.M. di un nuovo avviso di conclusione delle indagini a seguito della copiosa attività istruttoria espletata;

**P.Q.M.** - Dichiaro la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone la restituzione degli atti al P.M.

## LA TUTELA DEL CONTRADDITTORIO E LE ESIGENZE DI COMPLETEZZA DELLE INDAGINI

Il presente articolo prende le mosse da una ordinanza del G.i.p. di Termini Imerese circa l'istituto processuale contenuto nell'art. 415-*bis* c.p.p. ed offre lo spunto per affrontare la problematica, se il P.M., dopo avere espletato ulteriori indagini, diverse ed ulteriori rispetto a quelle già sollecitate dalla difesa dell'indagato ex art. 415-*bis* comma 4 c.p.p., deve notificare un nuovo avviso e se, dunque, da tale omissione ne scaturisca la nullità derivante dalla mancata rinnovazione o reiterazione del detto avviso ex art. 415-*bis* c.p.p. relativo proprio alla integrazione dell'ulteriore compendio probatorio-investigativo da parte dell'organo dell'accusa. Dopo un breve *excursus* storico, lo scritto si concentra sulle ipotesi di reiterazione della notifica dell'avviso ex art. 415-*bis* c.p.p. ed in particolare, se l'avviso debba essere rinotificato alle parti nelle ipotesi di richiesta di nuove indagini da parte della difesa ovvero nelle circostanze in cui il P.M. ritenga di modificare il fatto reato e la sua qualificazione giuridica; in quest'ultima fattispecie l'inquirente deve notificare un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'avviso deve, inoltre, essere rinotificato in tutte quelle ipotesi in cui l'ulteriore attività investigativa abbia comportato una integrazione degli elementi probatori a carico dell'indagato

**Sommario** 1. Premessa. — 2. Storicizzazione dell'istituto della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-*bis* c.p.p. — 3. Effettività della *discovery* e garanzia del principio di completezza delle indagini. — 4. Nuovi atti di indagine e le indagini suppletive: le ipotesi di reiterazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. — 5. Conclusioni.

### 1. PREMESSA

Il presente intervento ha ad oggetto una ordinanza del G.u.p. di Termini Imerese del 14 dicembre 2011; in particolare, il contenuto della detta ordinanza si focalizza su una particolare ipotesi di nullità derivata.

Quest'ultima — secondo la *dictum* del G.u.p. — conseguirebbe alla mancata rinnovazione o reiterazione dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415-*bis* c.p.p. in seguito alla integrazione probatoria scaturente dall'ulteriore compendio investigativo da parte dell'organo dell'accusa.

A tale conclusione si giungerebbe dal fatto che il Magistrato del Pubblico Ministero avrebbe omesso il nuovo avviso dopo avere espletato ulteriori indagini, diverse ed

di  
**Piero Ricciardi**  
—  
*Avvocato in Napoli*

ulteriori rispetto a quelle già sollecitate dalla difesa dell'indagato *ex art. 415-bis* comma 4 c.p.p.

Senza voler anticipare alcuna conclusione, è opportuno soffermarsi sul fatto che il G.u.p., nei brevissimi passaggi contenuti nell'ordinanza *de qua*, richiama:

a) l'espletamento di ulteriori indagini disposte dal P.M. diverse ed ulteriori da quelle sollecitate ai sensi del comma 4 dell'art. 415-*bis* c.p.p.;

b) la proroga delle indagini chiesta dal P.M. e concessa dal G.i.p.;

c) l'acquisizione agli atti del procedimento di copiosa documentazione in seguito alla nuova investigazione;

d) l'esercizio dell'azione penale basata appunto sull'espletamento di indagini su temi distinti, senza nuova notifica di un ulteriore avviso all'indagato di conclusione delle indagini;

e) le ragioni giustificative dell'ordinanza dichiarativa di nullità in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio in uno alla disposizione di restituzione del fascicolo al P.M.

## 2. STORICIZZAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI EX ART. 415-BIS C.P.P.

L'approccio storico circa la disciplina delle indagini preliminari appare opportuno alla luce delle considerazioni che si andranno a svolgere <sup>(1)</sup>.

Già dal 1995 il contenuto delle disposizioni di attuazione al codice di rito penale prevedeva che la difesa della parti private fosse posta in grado di seguire l'*iter* del processo decisorio del giudice attraverso l'ausilio delle acquisizioni probatorie (art. 38 comma 2); attività che ha concluso il suo *iter* attraverso l'introduzione del compendio delle indagini parallele della difesa dell'indagato (con l'attuazione della l. 7 dicembre 1997, n. 397).

Solo con l'attuazione della l. 16 luglio 1997, n. 234 è stata prevista l'organica disciplina di notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, da un lato, a rispecchiare il *dictum* costituzionale di un preventivo diritto del sottoposto alle indagini di vedere la sua posizione definita in tempi certi e rapidi (art. 111 commi 2 e 3 Cost.) <sup>(2)</sup>; dall'altro, a consolidare il principio della necessaria completezza delle indagini, in vista di un primo contraddittorio tra le parti proprio sulle risultanze delle indagini medesime <sup>(3)</sup>.

Ed appare essenziale sottolineare come proprio l'aspetto relativo alla completezza

<sup>(1)</sup> Per un approccio storico all'art. 415-*bis* c.p.p. inserito dall'art. 17 comma 2 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000), v. AMODIO, *Lineamenti della riforma*, in AA.VV., *Giudice unico e garanzie difensive*, Milano, 2000 e CAPRIOLI, *Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimenti contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari*, in AA.VV., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Padova, 2000.

<sup>(2)</sup> Va sottolineato che in applicazione del principio contenuto nell'art. 111 comma 2 Cost., circa la sollecita informazione sull'accusa formulata nei confronti del soggetto sottoposto ad indagine, l'avviso di

conclusione delle indagini assicura una più efficace attuazione del diritto di difesa e fornisce un ulteriore strumento ai fini della richiesta di archiviazione: così, in dottrina, VERDOLIVA, *L'avviso all'indagato della conclusione delle indagini*, in *Le recenti modifiche al codice di procedura penale, Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare*, Milano, 2000, 69, ma anche IANDOLO - PISANELLI, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, Milano, 2005.

<sup>(3)</sup> In ordine alla garanzia del principio della completezza delle indagini, v. BENE, *L'avviso di conclusione delle indagini*, Napoli, 2004.

delle indagini preliminari viene tradotto dall'articolato già oggetto di sindacato costituzionale consistente nell'assicurare e garantire carattere prevalente al compendio probatorio veicolato dall'indagato nel fascicolo del P.M. (4).

### 3. EFFETTIVITÀ DELLA DISCOVERY E GARANZIA DEL PRINCIPIO DI COMPLETEZZA DELLE INDAGINI

Si sottolineava, appunto, il netto contrasto tra la chiara statuizione contenuta nel comma 3 dell'art. 111 Cost. (5) e l'inadeguata tempistica in ordine a contenuti e tempi dell'informazione di garanzia; contrasto che appare come un divario rispetto all'attuazione del diritto di difesa, laddove la notifica di una informazione di garanzia risulta troppo spesso inutile per l'accusato (6).

Ciò che traspare dall'attuale normativa, infatti, è che l'attivazione dei poteri inerenti la difesa dell'indagato risultano consequenziali alle iniziative assunte dal magistrato del P.M.; dall'altro lasciano uno spazio residuale alla possibilità che l'accusato ponga in essere una propria attività di indagine difensiva, quando venga a conoscenza dell'iscrizione del proprio nome nel registro della Procura (ex art. 335 c.p.p.) (7).

Questa debole dialettica che si viene ad instaurare tra le parti ha un effetto che risulta reciprocamente utile agli interlocutori in quanto è destinata ad innescare il meccanismo della *discovery* (8): il P.M. compie le attività «necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale» (art. 326 c.p.p.) selezionando gli elementi che gli permettano di formulare le imputazioni sostenibili in giudizio. Dall'altro, con la spedizione dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., l'indagato può compiere a sua volta tutte quelle azioni che ritenga opportune per evitare il processo.

Da qui scaturisce la genesi e la peculiarità dell'avviso di conclusione delle indagini

(4) Così già C. cost. n. 88 del 1991, in *Giur. cost.*, 1991, 162; ed è essenziale puntualizzare come questa prospettiva rappresenti una peculiare novità introdotta dal legislatore della n. 479 del 1999 nella direzione di offrire un nuovo *modus agendi* nelle investigazioni, trasformando l'indagine da mero strumento per la determinazione dell'esercizio dell'azione penale ad indagine completa, premessa indispensabile per l'offerta di un consapevole contributo dell'indagato alla ricostruzione dei fatti e per un migliore esercizio del diritto di difesa. Vedi, sul punto, RIGO, *La disciplina dell'art. 415-bis c.p.p. e i principi costituzionali in tema di garanzie difensive*, in *Studium iuris*, 2001, 1306.

(5) Il quale garantisce che «nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'ac-

cusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo». Per una completa analisi delle origini della riforma costituzionale, v. MARZADURI, *La riforma dell'art. 111 Cost., tra spinte contingenti e ricerca di un modello costituzionale del processo penale*, in *Leg. pen.*, 2000; ma anche ZANON, *La Corte, il legislatore ordinario e quello di revisione, ovvero del diritto «all'ultima parola» al cospetto delle decisioni di incostituzionalità*, in *Giur. cost.*, 1998, 3169. Per ciò che concerne la disciplina del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost., TONINI, *Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, 1388; UBERTIS, *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, in *Annali*, II, t. 1, Milano, 2008, 489.

(6) D'AMBROSIO, *La riforma dell'8 agosto 1995*, in *Dir. pen. e proc.*, 1995, 1209; GIOSTRA, *I novellati artt. 335 e 369 c.p.p.: due rimedi inaccettabili*, in *Cass. pen.*, 1995, 3599 e SECHI, *Avvisi nel diritto processuale penale*, in *Dig. Disc. Pen.*, Agg. I, Torino, 2000, 18.

(7) ZAFFALON, «Giusto processo» ed informazione di garanzia, in *Cass. pen.*, 2001, 1065.

(8) APRILE - SILVESTRI, *Le indagini preliminari e l'archiviazione*, Milano, 2004.

preliminari e la sanzione connessa alla sua violazione (art. 416 c.p.p.): nella prassi, l'introduzione dell'art. 415-bis c.p.p. lascia aperto uno spazio deliberativo del PM sul se esercitare l'azione penale o la richiesta di archiviazione nel momento successivo alla notifica dell'avviso, e cioè quando l'organo dell'accusa ha potuto verificare se il proprio materiale investigativo possa reggere ad un confronto dialogico con quello apportato dall'accusato con un giudizio valutativo prognostico <sup>(9)</sup>.

Correttamente <sup>(10)</sup>, l'introduzione dell'avviso *de qua* determina un'anticipazione dell'esame del materiale raccolto dal P.M. da parte della difesa al fine di colmare quello spazio che si è venuto a creare in questa fase di raccolta del materiale investigativo da parte dell'organo dell'accusa rispetto all'estrinsecazione del diritto di difesa, diritto che, per inciso, appare piuttosto compresso da un ristrettissimo *spatium deliberandi* concesso all'indagato <sup>(11)</sup>.

Quando si introduce l'argomento della completezza delle indagini si fa riferimento al canone contenuto nell'art. 326 c.p.p. e dall'obbligo espresso nella norma gravante sull'organo dell'accusa di attivare le proprie indagini anche nella direzione dell'accertamento su fatti e delle circostanze in favore dell'indagato (art. 358 c.p.p.).

Orbene, a prescindere dalle considerazioni relative al fatto che in un sistema latamente accusatorio sarebbe del tutto irragionevole delegare all'organo dell'accusa le prerogative riconosciute alla difesa dell'indagato, tutte le volte in cui l'orizzonte investigativo attivato dal P.M. comporti un giudizio di prognosi postuma di natura assoluta, l'organo dell'accusa deve attivarsi per la richiesta (al G.i.p.) di archiviazione dei fatti <sup>(12)</sup>.

Questa appare certamente la corretta chiave di lettura del principio di completezza delle indagini <sup>(13)</sup> sullo sfondo delle numerose riforme di cui è stato fatto oggetto il codice di rito penale ed in tale direzione vanno letti gli interventi legislativi come quelli, ad es., in materia di nuovi poteri attribuiti al G.u.p. (art. 421-bis c.p.p.) ed il diritto riconosciuto all'imputato di chiedere di essere giudicato con il rito abbreviato (semplific., art. 438 c.p.p.).

<sup>(9)</sup> DI BITONTO, *Il pubblico ministero nelle indagini preliminari dopo la l. 16 dicembre 1999*, n. 479, in *Cass. pen.*, 2000, 2844; MANNUCCI, *Brevi considerazioni sulle modifiche apportate al procedimento penale dalla l. 16 dicembre 1999*, n. 479, in *Cass. pen.*, 2000, 1500 e NUZZO, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero una garanzia incompiuta per l'inquisito*, in *Cass. pen.*, 2001, 675.

<sup>(10)</sup> TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2012, 350.

<sup>(11)</sup> La C. cost. con la sentenza n. 145 del 1991, in *Giur. cost.*, 1991, 1314, ha chiarito che sul magistrato del P.M. sussiste un obbligo di deposito di tutti gli atti dell'indagine per i fatti ed i soggetti cui è diretta la riferibilità del reato, per cui la spedizione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari prelude ad una completa conclusione dell'attività investigativa e ad un'altrettanto completa esibizione delle fonti di prova.

<sup>(12)</sup> La C. cost. con la sentenza 15 febbraio 1991, n. 88, in *Giur. cost.*, 1991, 586, ha sostenuto la tesi che il principio di completezza della indagini vale in modo particolare «nel nuovo sistema, che pone le indagini preliminari fuori dell'ambito del processo, stabilendo che, al loro esito, l'obbligo di esercitare l'azione penale sorge solo se sia verificata la mancanza dei presupposti che rendono doverosa l'archiviazione». Sul punto v. CHIAVARIO, *L'obbligatorietà dell'azione penale: il principio e la realtà*, in *Cass. pen.*, 1993, 2663. Più di recente, la Corte costituzionale (con la sent. 26 giugno 2009, n. 184, in *giurcost.org*) ha ribadito che la completezza delle indagini preliminari e l'attenta verifica degli elementi a carico dell'indagato in riscontro con quelli forniti o conosciuti a carico costituiscono un «dovere specifico» del P.M.

<sup>(13)</sup> POTETTI, *Il principio di completezza delle indagini nell'udienza preliminare ed il nuovo art. 421-bis c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2000, 2148.

#### 4. I NUOVI ATTI DI INDAGINE E LE INDAGINI SUPPLETIVE: LE IPOTESI DI REITERAZIONE DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI

Accade che, durante la pendenza dei termini generali fissati dalla legge o prorogati dal G.i.p. per la conclusione dell'attività investigativa, il magistrato del P.M., nonostante la spedizione dell'avviso *de qua* ponga in essere indagini successive non sollecitate dall'indagato secondo il meccanismo previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 415-*bis* c.p.p.

Secondo una lettura testuale, la norma sembrerebbe escludere una tale eventualità, in quanto l'avviso ha il dichiarato scopo di rendere edotto l'indagato del materiale investigativo a suo carico ed il conseguenziale diritto di difesa si attiverebbe per il contrasto dialettico su tale materiale; ma anche perché alla ricerca del nuovo materiale di indagine dovrebbe corrispondere un nuovo atto garantito di informazione, in mancanza del quale scatterebbe la previsione di nullità quando non fossero tutelate le facoltà difensive con riferimento a tutte le investigazioni preliminari all'esercizio dell'azione penale <sup>(14)</sup>.

Viceversa, la valorizzazione delle ulteriori indagini seguirebbe il consolidato principio di continuità investigativa scaturente dall'asserzione che il momento di chiusura delle indagini non coinciderebbe col termine dell'attività di ricerca della prova a cura del P.M. (arg. *ex artt.* 419 comma 3 e 430 c.p.p.) <sup>(15)</sup>; dunque, si ammetterebbe la utilizzabilità delle acquisizioni probatorie successive all'avviso di conclusione delle indagini che siano ricomprese nello spazio temporale proprio della fase di acquisizione <sup>(16)</sup>.

Quando, però, sia la difesa a sollecitare nuove indagini all'inquirente, queste verranno svolte all'interno di un periodo di tempo autonomo, che non andrà, cioè, computato in quello generale (di fase); dopo di che il P.M. potrà riprendere le proprie attività investigative con eventuale richiesta di proroga, sempre che i termini generali non siano già spirati <sup>(17)</sup>.

Nei vari casi prospettati, una volta che l'organo inquirente abbia svolto nuove investigazioni ed acquisito i relativi risultati, avrà l'obbligo di spedire all'indagato almeno una comunicazione del deposito degli atti ulteriori entrati nel proprio fascicolo.

Diverso il caso in cui, sempre in seguito all'acquisizione del nuovo materiale investigativo, il PM ritenga di modificare il fatto reato e la sua qualificazione giuridica: in tale caso l'inquirente deve notificare un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari <sup>(18)</sup>.

<sup>(14)</sup> CASERTELLI, *L'avviso all'indagato della conclusione delle indagini*, in AA.Vv., *Giudice unico e garanzie difensive*, Milano, 2000, 79.

<sup>(15)</sup> CAPRIOLI, *Nuovi epiloghi della fase investigativa*, cit., 245.

<sup>(16)</sup> BONINI, *Sub art. 17 l. 16 dicembre 1999, n. 479, in Legge penale*, 2000, 352; CAPRIOLI, *I nuovi epiloghi*, cit., 247 e SCALFATI, *La riforma dell'udienza preliminare tra garanzie e nuovi scopi eterogenei*, in *Cass. pen.*, 2000, 2812.

<sup>(17)</sup> VERDOLIVA, *L'avviso all'indagato della conclu-*

*sione delle indagini*, cit., 69.

<sup>(18)</sup> BARAZZETTA, *Gli snodi processuali. La nuova udienza preliminare ed i riti speciali*, Milano, 2000, 501; BONINI, *Sub art. 17 l. 16 dicembre 1999, n. 479, in Leg. pen.*, 2000, 352; BRICCHETTI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, in AA.Vv., *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*, Milano, 2000, 99; VERDOLIVA, *L'avviso all'indagato della conclusione delle indagini*, in *Le recenti modifiche al codice di procedura penale, Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare*, Milano, 2000, 69.

Appare, dunque, verificata con esito positivo quella ipotesi in cui la notifica dell'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.* venga anticipata rispetto ai termini di durata massima delle indagini alla quale segua poi una raccolta di ulteriori temi di prova; in tale eventualità, in termine della stessa sarà necessario spedire un nuovo avviso di conclusione delle indagini, ma solo in quelle ipotesi in cui i nuovi risultati investigativi abbiano portato ad una concreta rivalutazione degli elementi costitutivi del reato da parte del P.M. <sup>(19)</sup>.

Il *punctum dolens* appare essere la formulazione sommaria del fatto per il quale si procede contenuta nell'avviso della conclusione delle indagini rispetto alla enunciazione completa del fatto contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio (art. 417 cpv., lett. b) c.p.p.); da un lato si sostiene <sup>(20)</sup> che non vi deve essere necessariamente una corrispondenza tra i due atti, stante la possibilità riconosciuta al P.M. di modifica dell'imputazione *ex art. 423 c.p.p.* e, dunque, non appare necessario l'invio di nuove comunicazioni all'indagato.

D'altro canto, si rileva <sup>(21)</sup> un radicale vizio di nullità quando la descrizione del fatto reato contenuto nell'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.* non coincida con quello contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio. Nei casi in cui tale distonia si verifichi si imporrebbe una nuova contestazione, integrativa o modificativa di quella precedente, dalla quale ne discenderebbe la necessità della rinnovazione della notifica dell'avviso *de qua*.

## 5. CONCLUSIONI

Nel caso che ci occupa, sembra verificato positivamente sia la pendenza del termine generale, di fase, per la effettuazione delle indagini con la relativa richiesta di proroga, sia le sollecitazioni provenienti dalla difesa dell'indagato nei termini previsti dall'art. 415-*bis* c.p.p.

Non pare, viepiù, emergere dal tenore dell'ordinanza del G.i.p. di Termini Imerese una ipotesi di integrazione o di modificazione della formulazione ancorché sommaria del fatto contestato in seguito alle indagini suppletive compiute dall'organo inquirente rispetto al primo avviso.

Le emergenze processuali che precostituiscono lo sviluppo delle ulteriori indagini scaturenti dalle sollecitazioni dell'indagato, possono riassumersi, dunque, in due argomenti; il primo è quello se il magistrato del P.M. possa compiere attività investigativa con carattere di autonomia e comunque diversa dall'attività sollecitata dall'indagato <sup>(22)</sup>. In tale ipotesi è necessario distinguere la tempistica delle attività poste in essere dal P.M.; infatti, se l'organo dell'accusa spedisce all'indagato l'avviso, ritenendo esaustiva l'attività investigativa posta in essere prima della scadenza del termine generale di fase previsto per l'incombente, questi sarebbe ancora nei termini e nei tempi per il compimento di ulteriori indagini, ancorché prendendo nuovi spunti da quelle investigazioni già effettuate o da quelle oggetto di richiesta dell'indagato <sup>(23)</sup>.

<sup>(19)</sup> NUZZO, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, cit., 675; BRICCHETTI, *Chiusura delle indagini*, cit., 112.

<sup>(20)</sup> La modifica dell'imputazione può essere anche formulata sulla base di una nuova valutazione degli elementi investigativi presenti nel momento della richiesta di rinvio a giudizio: in giurisprudenza,

v. Cass. 9 febbraio 1998; in dottrina PASQUALETTI, in *Guida dir.*, 1998, f. 13, 92.

<sup>(21)</sup> CAPRIOLI, *Nuovi epiloghi della fase investigativa*, cit., 69.

<sup>(22)</sup> LANDOLO PISANELLI, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, cit., 209.

<sup>(23)</sup> NUZZO, *L'avviso di conclusione delle indagini*

La risoluzione di questa problematica non può contare sul sostegno del dato positivo per la mancanza nel nostro ordinamento processuale di una norma che metta a disposizione dell'indagato le risultanze delle indagini suppletive. Tale vuoto normativo è visto <sup>(24)</sup> come prodromico all'insussistenza di un obbligo giuridico di rinnovazione dell'avviso all'indagato ancorché le nuove risultanze probatorie vadano ad incidere sulla fattispecie concreta del fatto reato, in quella specifica ipotesi in cui vengano modificati i connotati ontologici ed essenziali del fatto reato.

In tale soluzione, nella pratica, l'indagato si troverebbe a doversi difendere in un processo senza avere avuto preventivamente cognizione dell'accusa a suo carico, vedendo così compromesso il diritto alla difesa.

Per queste ragioni appare da privilegiare <sup>(25)</sup> la interpretazione secondo la quale è necessaria la rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. in tutte le ipotesi in cui l'inquirente abbia modificato l'addebito del fatto reato da un punto di vista giuridico in conseguenza delle risultanze investigative suppletive svolte; ma altresì in quelle ipotesi in cui l'ulteriore attività investigativa abbia comportato una integrazione degli elementi probatori a carico dell'indagato.

Esattamente come nella fattispecie che ci occupa, il G.i.p. ha correttamente applicato i principi condivisi dalla dottrina maggioritaria, ancorché richiamando una sentenza <sup>(26)</sup> che ha affrontato l'argomento *de qua* con inversione dei termini logici, ritenendo, *a contrariis*, applicabile la massima contenuta in sentenza.

---

*preliminari*, cit., 680, secondo il quale il P.M. avrebbe tali facoltà in ossequio al principio di continuità investigativa. In giurisprudenza v. Cass., sez. V, sent. 14 aprile 1999, n. 1694, in *Ced Cass.*, n. 213207.

<sup>(24)</sup> BENE, *L'avviso di conclusione delle indagini*, Napoli, 2004.

<sup>(25)</sup> BARAZZETTA, *Gli snodi processuali. La nuova udienza preliminare*, cit., 502; BRICCHETTI, *Chiusura delle indagini preliminari*, cit., 101; MARANDOLA, Due significative novità per il processo penale: l'avviso di chiusura delle indagini preliminari ed i «nuovi» poteri probatori del giudice dell'udienza preliminare, in *Studium iuris*, 2001, 1130; SCALFATI, *La riforma*

dell'udienza preliminare tra garanzie nuove e scopi eterogenei, in *Cass. pen.*, 2000, 2812.

<sup>(26)</sup> Cass., sez. I, sent. 3 luglio 2008, n. 32942, Pres. Chieffi, dove si legge che «non è dovuta la rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari allorché il pubblico ministero, sollecitato, a seguito della sua notificazione, della difesa, proceda a ulteriori accertamenti (nella specie la verifica di un alibi tardivamente allegato dall'imputato), senza espletare, a sua volta, investigazioni del tutto distinte e autonome rispetto ai temi proposti con le richieste difensive».

